

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI  
UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE  
ANNO 2021

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Avv. Fausto Moscatelli

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

**Sommario**

MODULO 4.....	2
L'esperto stimatore nell'espropriazione immobiliare.....	2
MODULO 5.....	14
Consulenza tecnica e perizia .....	14
Consulenza tecnica nell'udienza preliminare .....	19
Nel dibattimento.....	22
Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale.....	30

## **MODULO 4**

### **Le procedure esecutive e concorsuali e la perizia estimativa**

**Relatore: Avv. Fausto Moscatelli**  
Bergamo, 17 novembre 2021

### **L'esperto stimatore nell'espropriazione immobiliare**

Il creditore pignorante decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento può chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Così può fare anche ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 c.p.c. (estratto del catasto, certificati delle iscrizioni e trascrizioni all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), nomina l'esperto.

Questo ultimo presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione (art. 569 c.p.c.). Quindi non compare davanti al Giudice per il giuramento, come accade per le normali CTU. Il perito viene convocato informalmente innanzi al Cancelliere, senza la presenza delle parti del processo esecutivo e senza che le stesse debbano esserne previamente informate.

L'esperto nominato per la stima non deve svolgere il suo incarico in contraddittorio con i consulenti delle parti, che non vengono nell'occasione nominati. Sono inapplicabili le norme di cui agli articoli 191 e seguenti c.p.c., ivi compreso l'articolo 201 (questo ultimo articolo in particolare prevede l'attività dei consulenti tecnici di parte).

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Il valore dell'immobile è determinato dal Giudice, tenuto conto del valore di mercato individuato secondo le informazioni fornite dalle parti e dall'esperto stimatore, il quale, a sua volta, deve basare le proprie valutazioni sugli elementi indicati nell'articolo 568, comma 2, c.p.c. che qui di seguito si riporta.

***Articolo 568***

***Determinazione del valore dell'immobile***

*Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.*

*Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.*

Il compito dell'esperto non si esaurisce più nella mera stima del valore dell'immobile, essendo egli chiamato a compiere una molteplicità di accertamenti il cui esito, da un lato, orienta il giudice nelle sue scelte e, dall'altro, consente agli interessati di valutare la convenienza dell'affare e di commisurare le proprie offerte.

Per poter espletare l'incarico, l'esperto stimatore deve effettuare l'accesso all'interno dell'immobile, sicché anche tale compito rientra tra quelli che precedono la redazione della stima. La visita dell'immobile al suo interno rappresenta un adempimento

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

essenziale alla redazione di una utile perizia e non può essere in alcun modo pretermesso. Il debitore, o comunque il soggetto che occupa l'immobile, deve essere posto nella condizione di conoscere con adeguato preavviso la circostanza della visita del perito. Laddove al primo accesso il perito verifichi che l'immobile risulta disabitato o che colui che lo occupa non è disponibile a consentire l'accesso, potrà, previa autorizzazione del giudice, fare ricorso alla Forza pubblica e al fabbro per accedere all'immobile ai sensi dell'articolo 68, comma 3, c.p.c. L'autorizzazione al perito per il ricorso alla Forza Pubblica e all'ausilio di un fabbro per accedere al bene in assenza di collaborazione spontanea dell'occupante può, per esigenze di celerità, essere data in via generale dal giudice già in sede di formulazione dell'incarico.

L'attività dell'esperto stimatore è guidata molto precisamente dal seguente articolo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

***Articolo 173 bis disp. att. c.p.c.***

***Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto***

*L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:*

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;*
- 2) una sommaria descrizione del bene;*
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;*
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;*
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;*
- 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

*dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;*

*7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;*

*8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;*

*9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.*

*L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.*

*L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.*

*Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

*secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.*

Qui di seguito si riporta il contenuto di un decreto di conferimento d'incarico all'esperto nella procedura esecutiva immobiliare.

**TRIBUNALE DI .....**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**Esecuzioni Immobiliari**

N. XX/2021 R. G. Esecuzioni Immobiliari  
**DECRETO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'ESPERTO**  
**ESTIMATORE**

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da:  
XXXXX.

nei confronti di  
YYY.

Visto il decreto di nomina dell'Esperto Stimatore del 07/10/2021 avente ad oggetto l'attività di stima dei beni sottoposti ad esecuzione, dispone che lo Stimatore proceda nei termini di seguito indicati.

**ATTIVITA' PRELIMINARE**

Effettui l'esperto una verifica dei documenti in atti ed in particolare la completezza della documentazione di cui all'articolo 567 del Codice di Procedura Civile segnalando immediatamente al giudice i documenti mancanti o inidonei. Il controllo della documentazione di cui all'art. 567 Codice di Procedura Civile dovrà essere effettuato di concerto con il Custode che viene contestualmente nominato.

L'Esperto dovrà in particolare precisare, con riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

che la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno vent'anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento, e che la stessa sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario ( sulla scorta dei pubblici registri immobiliari ) per il periodo considerato.

se la certificazione delle trascrizioni ( sia a favore che contro ) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno 20 anni rispetto alla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario per il periodo considerato.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

in caso di deposito di certificazione notarile sostitutiva, l'esperto dovrà precisare se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno 20 anni la trascrizione del pignoramento.

**COMUNICAZIONI ALLE PARTI**

Dia comunicazione alle parti, con un mezzo idoneo a documentarne l'avviso, della data e del luogo in cui darà inizio alle operazioni peritali.

**AVVIO DELLE OPERAZIONI DI STIMA**

Proceda, quindi,

1. alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita, identificandone i confini.
2. all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le dette risultanze catastali, indicando altresì gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed acquisendo la relativa scheda aggiornata, ove non presente in atti. In caso di discrepanza tra i dati attuali ed i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento, presisi l'Esperto se via sia incertezza nella identificazione degli immobili e se essi abbiano mantenuto la medesima consistenza.

**DIFFORMITA' CATASTALI**

L'esperto incaricato, qualora dovesse rilevare difformità catastali e comunque l'opportunità di procedere a regolarizzazioni catastali o amministrative, vi provvederà autonomamente essendo sin d'ora autorizzato a procedere senza interpellare il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi in cui ritenga di esporre un costo complessivo (per onorario ed esborsi) non superiore a 500 Euro.

La liquidazione del compenso e delle spese per tale attività verrà comunque successivamente effettuata dal giudice sulla base dei parametri indicati dall'articolo 12 del DM 30 maggio 2002; in sede di liquidazione verranno valutate la pertinenza e la congruità degli esborsi.

Qualora per l'attività di regolarizzazione fosse previsto un costo complessivo superiore a 500 Euro, l'attività stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dal giudice dell'esecuzione.

**IRREGOLARITA' URBANISTICHE**

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate irregolarità urbanistiche **sanabili** l'esperto procederà ad indicare le attività necessarie per regolarizzare l'immobile sotto il profilo catastale indicando le spese presumibili per procedersi alla sanatoria che sarà comunque effettuata a cura e spese dell'aggiudicatario ed il cui costo verrà decurtato dal valore finale del bene.

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate irregolarità urbanistiche **non sanabili** l'esperto provvederà ad indicare le opere necessarie al ripristino dell'immobile, quantificando le relative spese che resteranno a carico dell'aggiudicatario e che verranno decurtate dal valore finale del bene.

In particolare:

Per le costruzioni iniziate anteriormente il 2 settembre 1967 indichi la data di inizio delle costruzioni, anche in base ad elementi presuntivi, ove non sia reperibile la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'art. 40 della L. 47/1985.

Accerti, per le costruzioni iniziate successivamente alla data anzidetta, gli estremi della licenza o della concessione edilizia; evidenzi, in ogni caso, l'eventuale assenza di licenza o le

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

realizzazioni effettuate in difformità della stessa ed in tali casi specifici l'epoca di realizzazione dell'opera e /o della sua ultimazione. **In caso di opere abusive effettui il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verifichi l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, verifichi, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;**

Alleghi per i terreni il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/1985;

**REDAZIONE DELLA RELAZIONE**

La relazione verrà predisposta utilizzando il programma informatico "TRIBU OFFICE 5" (con accesso diretto dal sito ufficiale del Tribunale) messo a disposizione dalla società "Astalegale.net S.p.a."

Tale relazione riguarderà tutti i beni oggetto del pignoramento tenendo conto dei lotti eventualmente individuati.

**CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

La parte relativa a ciascun lotto conterrà:

l'esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e degli eventuali millesimi di parti comuni; ciascun immobile sarà identificato, in questa parte nella relazione, da una lettera dell'alfabeto e le pertinenze dalla medesima lettera con l'aggiunta di un numero progressivo;

una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno anche indicati il contesto in cui essi si trovano (se facenti parte di un condominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni, etc.) le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi in essa presenti, le caratteristiche delle zone confinanti;

lo stato di possesso degli immobili, precisando se i medesimi immobili risultano occupati da terzi ed a che titolo, ovvero dal debitore; **ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verrà verificata e riportata espressamente nell'elaborato l'eventuale data di registrazione, la scadenza del contratto, il termine di preavviso per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato del giudizio eventualmente in corso per il rilascio.**

nel caso in cui l'immobile dovesse risultare occupato da terzi a fronte del versamento di un qualunque tipo di canone, tale circostanza dovrà essere comunicata **immediatamente** alla GIVG di Varese al fine di consentire l'acquisizione dei canoni. L'esperto provvederà inoltre a **comunicare** al conduttore la necessità di sospendere il versamento dei canoni al proprietario e

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

di procedere al versamento dei canoni successivi al Custode nominato Istituto Vendite Giudiziarie di Varese.

in caso occupazione dell'immobile da parte di terzi in forza di contratto di affitto o locazione l'esperto avrà cura di **verificare la rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto ed, in caso negativo, esplicherà in maniera analitica la differenza rispetto a tale valore.**

l'esperto avrà cura di rappresentare in maniera esplicita se l'occupante dell'immobile abbia posto in essere condotte tali da ritardare le operazioni di valutazione dell'immobile.

**Vincoli**

Verranno espressamente e specificamente indicati, sulla base della documentazione in atti, i vincoli e gli oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando, in sezioni separate, quelli che saranno cancellati dalla procedura e quelli che resteranno a carico dell'aggiudicatario; indicando inoltre i costi a ciò necessari.

L'esperto dovrà in particolare ed in ogni caso pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla esistenza dei seguenti oneri e vincoli:

vincoli che resteranno a carico dell'acquirente:

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, atti costitutivi di pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, etc.). Il perito estimatore dovrà inoltre acquisire copia degli atti.

Domande giudiziali; qualora dovesse risultare la trascrizione di domanda giudiziale il perito provvederà a verificare, assumendo le opportune informazioni presso la Cancelleria del Tribunale, lo stato di detto procedimento acquisendo copia dell'atto introduttivo ed, ove possibile, copia della eventuale sentenza.

Assegnazione casa coniugale; nel caso di trascrizione di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge non esecutato il perito provvederà ad acquisire copia del provvedimento medesimo.

L'eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in data successiva al pignoramento, od anche solo in data successiva rispetto all'ipoteca iscritta dal creditore procedente od intervenuto, non costituisce vincolo opponibile alla procedura esecutiva con la conseguenza che il valore dell'immobile dovrà essere determinato alla stregua di immobile libero.

vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati al momento della vendita a cura e spese della procedura:

Iscrizioni ipotecarie;

Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli.

Sentenze dichiarative di fallimento.

Sequestri conservativi.

**Altre informazioni per l'aggiudicatario**

La relazione dovrà contenere le seguenti specifiche indicazioni (anche, in ipotesi, a contenuto negativo):

L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione;

Eventuali spese straordinarie già deliberate ma con rate non ancor scadute;

Eventuali spese condominiali scadute e non pagate nei due anni anteriori alla data della perizia;

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Eventuali Cause in corso;

I precedenti proprietari nel ventennio e l'elencazione di ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi, e ciò sulla base della documentazione in atti;

L'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, la regolarità dello stesso sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, l'indicazione dell'eventuale sanabilità delle stesse ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti.

Dovrà essere effettuata la descrizione analitica dei beni compresi in ciascun lotto (un paragrafo per ciascun immobile, ciascuno di essi intitolato "DESCRIZIONE ANALITICA DEL..." e la lettera che contraddistingue l'immobile nel paragrafo "Identificazione dei beni oggetto della stima") indicando la tipologia del bene, l'altezza interna utile, la composizione interna.

Dovranno, poi, essere indicati, per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione e le condizioni di manutenzione. Nei medesimi paragrafi il perito indicherà altresì le caratteristiche strutturali del bene, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione. Per gli impianti verrà precisata la loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, verranno quantificati i costi necessari al loro adeguamento.

L'esperto indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino etc.).

**Determinazione del valore**

**La valutazione complessiva dei beni dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 568 comma 2 del Codice di Procedura Civile indicando distintamente sia il valore commerciale che il valore di realizzo dei beni medesimi** ed altresì indicando, distintamente e in separati paragrafi, i criteri di stima seguiti, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima ed esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione del cespite, della superficie commerciale, del valore al metro quadrato e del valore totale.

Il valore di realizzo verrà determinato sulla base degli adeguamenti e delle correzioni della stima; verrà quindi indicata ciascuna voce che dà luogo ad un abbassamento del valore del cespite in maniera distinta, con la precisazione della relativa decurtazione.

A tal fine verranno presi in considerazione i seguenti parametri: lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli, gli oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l'abbattimento forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali, l'assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute (anno in corso ed anno precedente), la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi, ed infine altri oneri o pesi atti ad incidere sul valore del cespite.

L'esperto o indicherà, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando le diverse ipotesi in cui eventuali oneri per la regolarizzazione urbanistica o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti interamente dalla procedura ovvero siano assunti dalla procedura solo parzialmente, oppure siano lasciati interamente a carico dell'acquirente.

Ad esito di tali considerazioni, l'esperto **indicherà DUE distinti valori dei beni e cioè:**

**1) il valore commerciale;**

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

**2) il valore di realizzo ( pari al valore commerciale decurtato delle somme riferibili agli adeguamenti ed alle correzioni della stima );**

**Valutazione della quota indivisa**

Nell'ipotesi in cui il pignoramento abbia ad oggetto la quota indivisa di un immobile, l'esperto indicherà il valore del cespite nella sua interezza e, nel procedere alla valutazione della sola quota, terrà conto della maggiore difficoltà di vendita ipotizzabile, in generale, per le quote indivise e di eventuali altre circostanze che incidano, in concreto, sul valore della quota oggetto di pignoramento.

Predisporrà, infine, se il bene risulti comodamente divisibile in natura attraverso la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota dell'esecutato e nel rispetto delle quote di proprietà, una bozza del progetto di divisione da depositare in allegato.

L'esperto incaricato, qualora dovesse rilevare la presenza di comproprietari non sottoposti ad esecuzione ed a maggior ragione nel caso in cui gli stessi comproprietari non eseguiti occupino l'immobile oggetto di stima, farà presente agli stessi l'opportunità di comparire alla prima udienza fissata avanti al giudice dell'esecuzione onde evitare ove possibile l'apertura del procedimento divisionale e la liberazione forzata dell'immobile.

**Immobili di modesto valore**

1. Qualora l'immobile oggetto di stima dovesse risultare già in occasione del primo accesso di valore inferiore a 20.000 Euro, l'Esperto incaricato dovrà **immediatamente** comunicare al creditore procedente tale circostanza al fine di consentire allo stesso di valutare l'opportunità di rinunciare alla procedura che potrebbe comportare costi superiori rispetto al potenziale "ricavo" della liquidazione; la stessa comunicazione varrà inoltrata, per opportuna conoscenza, al giudice delegato, sospendendo di fatto le operazioni sino ad un massimo di 20 giorni in attesa delle eventuali, formali determinazioni dei creditori e del conseguente provvedimento del giudice.

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE**

Alla relazione di stima vanno allegate almeno due fotografie dell'esterno del bene pignorato oltre ad almeno una fotografia per ogni locale interno, nonché la planimetria, la visura catastale, copia della concessione o licenza edilizia con gli eventuali provvedimenti di sanatoria ed ogni altro documento utile alla ricostruzione della situazione del bene pignorato integrando, se del caso, quella predisposta dal creditore o dal curatore.

**DEPOSITO DELLA RELAZIONE**

**L'Esperto dovrà depositare entro il termine sotto indicato, la perizia in MODALITA' TELEMATICA PCT nel fascicolo dell'esecuzione; deve inoltre inviare copia dell'elaborato e degli allegati a tutte le parti della procedura con le modalità di cui all'art. 173 c. 3 Disp Att. C.p.c.**

**La nota spese dovrà essere depositata con separata istanza di liquidazione.**

**SI INVITA inoltre l'esperto a depositare in forma cartacea, presso la cancelleria del Tribunale ovvero presso il punto vendita informativo del Tribunale, copia della sola relazione predisposta con il sistema Tribu Office senza alcun allegato.**

**IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE ALL'IMMOBILE**

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Nell'ipotesi in cui l'esperto si trovi, per qualunque ragione, nell'impossibilità di accedere all'immobile, dovrà comunicare tale circostanza al giudice nonché al Custode già nominato XXXX S.r.l. onde consentire l'espletamento della procedura di accesso forzoso.

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI**

L'esperto non è legittimato a differire o ritardare le operazioni di stima e di valutazione dell'immobile su richiesta del debitore esecutato, dei creditori procedenti o dei loro difensori; il differimento delle operazioni di stima dell'immobile potrà essere disposto solo dal giudice dell'esecuzione.

La sospensione delle operazioni di stima non autorizzata dal giudice potrà costituire motivo di revoca dall'incarico.

Tutto ciò premesso,

Il Giudice dell'Esecuzione **dispone** che l'esperto presti giuramento ai sensi dell'art. 161 bis disp. att. c.p.c. mediante sottoscrizione con firma digitale dell'accettazione di conferimento incarico (di seguito riportata) da trasmettere in cancelleria entro quindici giorni dalla ricezione del presente decreto.

**concede** termine sino a trenta prima dell'udienza fissata, per il deposito della relazione di stima e per l'invio delle copie alle parti, come sopra specificato, e alla "XXXX. S.r.l." con sede in ..... (Custode nominato ai sensi dell'art. 559 e ss. del Codice di Procedura Civile).

**Autorizza** lo Stimatore o un ausiliario delegato da quest'ultimo, a prendere visione e a richiedere, ove possibile, copia (ove possibile) gratuita presso tutti gli Uffici Pubblici o Privati, quali CC.RR.II., Agenzia del Territorio Servizio Catastale, Archivi Notarili, Uffici Tecnici Comunali o altri di tutti i documenti, che riterrà utile al fine di:

- a) identificare correttamente i beni in esecuzione;
- b) individuare i gravami ipotecari, i vincoli e gli oneri giuridici gravanti sul bene;
- c) reperire i titoli di provenienza;
- d) individuare la corretta collocazione Edilizia e Urbanistica ;
- e) rilevare l'eventuale titolo di occupazione degli ambienti, anche al fine di poter procedere alle notifiche che si renderanno necessarie alla procedura.

....., .....

Il Giudice dell'esecuzione

dott. XX FFFF

Ultimato l'elaborato, esso deve essere depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e inviato in copia al creditore procedente e agli intervenuti, oltre che al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ex articolo 569 c.p.c., a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, a inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al comma 3

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

dell'articolo 173 bis disp. att. c.p.c.; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti richiesti.

La perizia viene pubblicata integralmente sul sito *internet* a mezzo del quale, obbligatoriamente *ex* articolo 570 c.p.c. deve essere effettuata la pubblicità commerciale della vendita: essa quindi potrà essere liberamente consultata e scaricata, nonché sottoposta al parere o alla critica di esperti di fiducia dell'acquirente.

L'esperto stimatore, nell'espletamento della propria attività, è soggetto a responsabilità civile ed è tenuto a risarcire il danno eventualmente cagionato in violazione dei doveri impostigli dalla legge. La norma di riferimento è senza dubbio l'articolo 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa: tale responsabilità deriva dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza.

All'esperto stimatore è applicabile anche l'art. 64 c.p.c., laddove la sua colpa sia grave. Il che accade allorché vi sia grave e inescusabile negligenza oppure modo imperito.

***c.p.c. art. 64. Responsabilità del consulente***

*Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.*

## **MODULO 5**

### **La consulenza tecnica e la perizia nel procedimento penale**

Relatore: Avv. Fausto Moscatelli  
Bergamo, 23 novembre 2021

### **Consulenza tecnica e perizia**

Occorre innanzitutto intendersi sui termini.

Il **consulente tecnico** entra nel procedimento penale poiché nominato da una parte, privata o pubblica. Quanto alla prima (parte privata): avremo dunque il consulente tecnico dell'indagato e dell'imputato, del responsabile civile, della persona offesa e della parte civile. Quanto alla seconda (parte pubblica): avremo il consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Il **perito** è nominato dal Giudice.

Di talché il perito ha un'aurea di imparzialità che i consulenti tecnici non hanno.

Va riconosciuto che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ne mutua i fini. Il Pubblico Ministero come il suo consulente tecnico raccolgono le prove tanto a carico che a discarico dell'indagato (l'art. 358 c.p.p. prevede espressamente che il Pubblico Ministero svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini).

I consulenti tecnici delle parti private sostengono interessi di parte, ricercando le ragioni e gli argomenti che avvantaggino i loro mandanti.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

La nomina dei consulente tecnici in caso di perizia

L'art. 225 c.p.p. disciplina il caso più ordinario dell'ingresso del sapere tecnico, scientifico, artistico dei consulenti tecnici nel processo e a favore della completezza del giudizio.

Si tratta della nomina dei consulenti tecnici di parte in caso in cui sia stata richiesta dal Giudice una perizia. La loro **nomina** avviene attraverso la comunicazione all'autorità procedente mediante dichiarazione resa in cancelleria o direttamente in udienza.

**Art. 225 c.p.p. nomina del consulente tecnico**

*Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.*

*Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.*

*Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).*

È pacifico che, per assicurare la **pienezza del contraddittorio tra le parti**, ciascuna parte abbia il diritto di farsi assistere da un numero di consulenti pari a quello dei periti al fine di, eventualmente, coprire differenti aree di competenze necessarie per dar risposta al quesito formulato dal giudice.

Nel caso in cui la parte sia **ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato**, anche le spese relative alla consulenza tecnica rientrano in tale beneficio.

Per quanto riguarda l'**incompatibilità** del consulente tecnico la norma rimanda ad alcune condizioni previste dall'art. 222 c.p.p. ad esclusione della lettera e) che prevede l'incompatibilità per il consulente tecnico che ha già svolto la funzione di consulente tecnico. Secondo autorevole dottrina non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interessi rilevando, semmai, solo ai fini deontologici.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

**art. 222 Incapacità e incompatibilità del perito**

*1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:*

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;*
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte ;*
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;*
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;*
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso .*

Secondo la giurisprudenza tale disposizione (art. 225, co. 3, c.p.p.) non trova applicazione nei confronti del consulente tecnico del Pubblico Ministero, neppure in via analogica. Sul punto si è anche pronunciata la Corte Costituzionale dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità.

La norma **non** specifica la **sanzione** per l'attività prestata da un consulente incompatibile. Secondo giurisprudenza e dottrina ritengono gli atti compiuti inutilizzabili.

*Consulenza tecnica extraperitale*

Quando il Giudice nomina un perito le parti private e pubblica possono affiancargli un proprio consulente tecnico.

Ma la nomina del consulente tecnico può essere fatta dal Pubblico Ministero e dalle parti private anche al di fuori del caso di perizia. Tale nomina può avvenire già nella fase delle indagini preliminari.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, introduce un rapporto **sostanzialmente simmetrico** tra il consulente tecnico delle parti private e quello della Pubblica Accusa.

Sin dalla fase delle indagini preliminari, sia la **persona sottoposta a procedimento penale** (l'indagato nella fase delle indagini preliminari, che diventa imputato ove portato a giudizio) come la **vittima** (persona o parte offesa, che può costituirsi parte civile ove intenda chiedere nel processo penale il risarcimento del danno da reato) possono nominare un consulente tecnico. Egualmente, il Pubblico Ministero può nominare un proprio consulente tecnico.

Siccome la possibilità di nominare un consulente tecnico è prevista dal codice di procedura penale anche a prescindere dalla disposizione di una perizia da parte del Giudice, l'art. 233 c.p.p. disciplina la consulenza tecnica **al di fuori dei casi di perizia**.

E con questa terminologia viene rubricato l'art. 233.

**Art. 233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia**

*1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.*

*1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.*

*1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

2. *Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.*
3. *Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.*

Tale istituto ha una duplice funzione:

- fornire **un impulso** diretto al Giudice
- costituire uno **strumento alternativo** alla perizia, che non passi dall'ordine del Giudice ma sia **nella piena disponibilità delle parti**.

Il Giudice può desumere elementi di prova direttamente dalla consulenza tecnica che le parti gli sottopongono, senza dover disporre una perizia. In virtù di una sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. 19.2.1999, n. 33), anche in questo caso è possibile far rientrare le spese sostenute dalla parte per la consulenza nel gratuito patrocinio a spese dello stato.

In base alla disposizione è possibile nominare un **massimo di due consulenti tecnici** per ciascuna parte. Si ritiene che tale numero vada considerato in relazione a ciascun singolo ambito tecnico-scientifico rilevante ai fini del procedimento.

I consulenti possono essere nominati dalle parti private anche se non iscritti negli appositi albi dei periti e non vi sono preclusioni temporali. Per quanto riguarda le incapacità e le incompatibilità si rimanda a quanto detto *supra* in virtù del rinvio operato dall'art. 233, terzo comma, c.p.p.

Una volta intervenuta la nomina la parte privata deve chiedere autorizzazione al magistrato (giudice o pubblico ministero a seconda della fase processuale) per poter svolgere le **attività** indicate dalla normativa e cioè: esame delle cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano; intervento alle ispezioni; esame dell'oggetto delle ispezioni alle quali non sia intervenuto. Il magistrato ha **discrezionalità** sia

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

relativamente all'*an* che al *quomodo* delle operazioni, al fine di mantenere lo stato originario delle cose e dei luoghi e il rispetto delle persone (comma 1 *ter*).

Contro il rigetto di autorizzazione è possibile fare **opposizione** al giudice. Orbene, in caso di rigetto del PM in fase di indagine *nulla quaestio* dal momento che l'opposizione sarà fatta dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari in camera di consiglio.

La giurisprudenza afferma che è diritto della difesa svolgere attività integrative di indagine anche successivamente al decreto di citazione proprio attraverso l'attività di consulenza ex art. 233 c.p.p. Concluse le operazioni, il consulente può esporre il proprio parere al Giudice, anche attraverso memorie scritte. Tuttavia ciò rimane una **facoltà riservata alla parte** e non è possibile, per le altre parti, pretenderne l'acquisizione, esse hanno solo una facoltà di controesame.

### **Consulenza tecnica nell'udienza preliminare**

Concluse le indagini preliminari, se non chiede la archiviazione, il Pubblico Ministero provvederà per consegnare il fascicolo dell'imputato al Giudice che dovrà giudicarlo.

A seconda della imputazione elevata, vi sarà il passaggio intermedio della udienza preliminare oppure la citazione diretta a giudizio.

L'*iter* è questo.

<u><b>Udienza preliminare</b></u>	<u><b>Citazione diretta</b></u>
<b>Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero</b>  <i>1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La</i>	<b>Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio</b>  <i>1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena</i>

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

<p><i>richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</i></p> <p><i>2bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</i></p> <p><b>Art. 418. Fissazione dell'udienza</b></p> <p><i>1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia.</i></p> <p><i>2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.</i></p>	<p><i>della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.</i></p> <p><i>2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:</i></p> <p><i>a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;</i></p> <p><i>b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;</i></p> <p><i>c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;</i></p> <p><i>d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;</i></p> <p><i>e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;</i></p> <p><i>e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;</i></p> <p><i>f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;</i></p> <p><i>g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.</i></p> <p><i>3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.</i></p>
---	---

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Dunque, riassumendo, di regola ogni procedimento penale prevede la fissazione di un'udienza preliminare ad eccezione dei reati indicati nell'art. 550 c.p.p. per cui, per ragioni di speditezza processuale, è possibile procedere direttamente col dibattimento.

Tali reati sono:

1. Contravvenzioni;
2. delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa sia sola che congiunta alla pena di quattro anni;
3. violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
4. resistenza a un pubblico ufficiale;
5. rissa aggravata (ad esclusione del caso in cui ci sia un morto o una lesione grave o gravissima);
6. lesioni personali stradali;
7. furto aggravato;
8. ricettazione.

La funzione dell'**udienza preliminare** è quella di essere un filtro prima del processo vero e proprio. In tale sede, infatti, il Giudice dell'Udienza Preliminare valuta se gli elementi raccolti a sostegno dell'accusa siano sufficientemente fondati per sostenere un giudizio dibattimentale. Se, all'esito di tale udienza il Giudice ritiene che le prove siano sufficientemente fondate emetterà decreto di rinvio a giudizio rimettendo l'imputato al Giudice del dibattimento, altrimenti disporrà non luogo a procedere, emettendo apposita sentenza.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare può, inoltre disporre nuove indagini perché non ritiene quelle già fatte sufficienti per prendere una decisione tra **archiviazione, rinvio a giudizio o proscioglimento**. Dunque, con ordinanza *ex art. 421 bis c.p.p.*, fisserà una nuova udienza entro cui espletare le nuove indagini.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

In quest'ipotesi il Giudice potrà ritenere necessario disporre una perizia e le parti avranno facoltà di nominare dei consulenti tecnici di parte. Ovviamente le parti potranno depositare al Giudice della Udienza Preliminare gli elaborati dei loro consulenti tecnici, formati nelle indagini preliminari come anche quelli formati in occasione della udienza preliminare.

## **Nel dibattimento**

### Perizia

Al dibattimento si arriva o per citazione diretta o per decreto di rinvio a giudizio del Giudice della Udienza Preliminare.

Giunti a dibattimento, assieme a altri la perizia è un **mezzo di prova** ed è disciplinata dagli artt. 220 ss c.p.p.

#### **Art. 220 Oggetto della perizia**

- 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.*
- 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza [1], non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato [c.p. 102, 104, 105], la tendenza a delinquere [c.p. 108], il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche [c.p. 133] indipendenti da cause patologiche.*

Si tratta di uno strumento che può essere utilizzato sia nel corso delle indagini che durante il dibattimento, **al fine di sviluppare un tema di prova** che presupponga **temi di natura tecnico-scientifica**. Rientra nelle facoltà del Giudice, che può farne richiesta in caso di "occorrenza". Proprio per questa ragione la giurisprudenza esclude la sindacabilità in sede di legittimità in tema di mancata disposizione della perizia a patto

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

che essa sia adeguatamente e logicamente motivata. La perizia è dunque **sottratta alla disponibilità delle parti**.

Qualora il giudizio di occorrenza della perizia abbia dato un esito positivo, il Giudice sarà **obbligato** a disporla essendo uno strumento tecnico necessario per l'interpretazione o la soluzione di specifici problemi e questioni che richiedono una determinata conoscenza professionale. Tale obbligatorietà, tuttavia, **non è processualmente sanzionata** in alcun modo. L'unico strumento a disposizione delle parti è dunque la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede d'**appello** (spesso tuttavia vana a causa dello iato temporale trascorso) o il ricorso in **Cassazione** per vizio di motivazione.

Il Giudice dunque, qualora ritenga necessario disporre una perizia, **nominerà un perito** ex art. 221 c.p.p.

**Art. 221 Nomina del perito**

*1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.*

*2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.*

*3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.*

Eventuali cause di **incapacità** o **incompatibilità** dell'incarico sono tassativamente disciplinate dall'art. 222 c.p.p.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

**Art. 222 Incapacità e incompatibilità del perito**

*1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:*

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;*
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 30, 31, 35];*
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione [1];*
- d) chi non può essere assunto come testimone [c.p.p. 197] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [c.p.p. 199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;*
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [c.p.p. 12].*

In sede di **udienza di conferimento dell'incarico** che si svolge con il **contraddittorio tra le parti**, il Giudice, dopo aver accertato le generalità del perito, il giudice si rivolge allo stesso chiedendogli se si trova nelle condizioni di cui agli art. 222 e 223 c.p.p., lo avverte delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a prestare giuramento. Successivamente, sempre nel pieno contraddittorio tra le parti, viene **formulato il quesito** sottoposto all'indagine del perito.

Nel corso delle operazioni peritali, peraltro, è possibile che i quesiti inizialmente disposti siano **integrati**, sempre nel rispetto del contraddittorio.

**Art. 226 Conferimento dell'incarico**

*1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale [c.p. 373] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

*che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto [c.p.p. 329] su tutte le operazioni peritali».*

*2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [c.p.p. 225], il pubblico ministero e i difensori presenti.*

Una volta terminate le operazioni, il perito dovrà **depositare la propria relazione**. Nella prassi non accade praticamente mai che il perito proceda immediatamente alle operazioni e risponda al quesito nel verbale.

Solitamente viene indicato un **termine** dal Giudice per l'espletamento di tutte le operazioni. Sulla natura di tale termine la giurisprudenza preponderante è concorde nel ritenerlo **ordinatorio**, dunque il mancato rispetto non determina nullità o inutilizzabilità della perizia.

Ai sensi del 5° co. della norma, peraltro, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare una **relazione scritta** che, però, non sostituisce l'esposizione in forma orale che è imprescindibile, ma assolve ad una **funzione accessoria**, indispensabile per determinate materie, non affrontabili senza un supporto scritto, ed **eventualmente sussidiaria**, nel caso in cui manchi o si debba integrare l'esame.

**art. 227 Relazione peritale**

*1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.*

*2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.*

*3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

*4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.*

*5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.*

Il Giudice, all'esito della perizia, è chiamato a **valutarne** i risultati. Nel nostro ordinamento vige il principio del **libero convincimento del Giudice**, che tuttavia deve argomentare logicamente in sede di **motivazione** le proprie scelte. Dunque, l'adesione all'esito della perizia non può essere passiva ed acritica ma deve essere **opportunamente motivata**. Tuttavia, in caso di esiti differenti tra perizia e consulenza di parte il giudice, in caso di adesione alla perizia, può limitarsi a dimostrare di aver valutato le conclusioni di entrambi, senza specificare nel dettaglio le erroneità contenute nelle consulenze. In tal caso vi sarà **vizio di motivazione** solo nel caso in cui le argomentazioni del consulente di parte siano astrattamente idonee a confutare categoricamente le conclusioni del perito (Cass., Sez. I, 18.2.2009).

In Giudice, inoltre, ha l'onere di verificare la **validità delle teorie scientifiche** che fanno ingresso nel procedimento penale. Con un brocardo latino il Giudice è definito *peritus peritorum*, essendo responsabile di accertarsi della validità scientifica dei metodi e dei criteri utilizzati dal perito e dai consulenti.

Il secondo comma dell'art. 220 c.p.p. fa espresso **divieto** delle perizie in materia di indagine del carattere e della personalità dell'imputato e sulle qualità psichiche non riconducibili a cause patologiche (c.d. **perizia psichiatrica**).

Esaminiamo ora un caso molto frequente.

L'imputato sa qual è il giorno del dibattimento. Lo legge nel decreto di citazione diretta a giudizio o nel decreto di rinvio a giudizio. Prima del dibattimento egli non sa

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

se il Giudice disporrà o no una perizia. Però gliela può chiedere alla prima udienza o anche nel prosieguo.

Non solo. Può anche portargli i suoi consulenti tecnici. Ma per fare ciò deve attivarsi prima del dibattimento.

Le parti possono depositare fino a 7 giorni liberi (quindi 8 giorni) prima al giorno dell'udienza una **lista** contenente l'indicazione dei testimoni e dei consulenti tecnici di cui intendono chiedere l'ammissione indicando le circostanze su cui dovranno riferire.

Il Giudice del dibattimento valuterà se sentirli, ma in genere se il contributo è pertinente all'oggetto del giudizio, ammette la deposizione dei consulenti tecnici. Il Giudice può ritenere sufficiente il contributo dei CTP oppure non ritenerlo esaustivo o convincente e quindi disporre la perizia.

L'art. 501 c.p.p. disciplina, poi, l'esame che dei consulenti tecnici e dei periti in sede dibattimentale.

**Art. 501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici**

*1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [c.p.p. 497, 498, 499, 500], in quanto applicabili.*

*2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.*

In base alla disciplina dettata dalla norma devono essere applicate le **disposizioni vigenti in materia di esame dei testimoni** nella misura in cui ciò sia compatibile. Tale previsione è finalizzata **all'ampliamento della sfera conoscitiva del giudice sul piano tecnico scientifico.**

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

Si noti come periti e consulenti tecnici sono posti dal codice, in questo ambito, **sullo stesso piano**, ciò a significare la volontà del legislatore di collocarli sullo stesso piano senza far prevalere la figura del perito.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria il Giudice può farsi bastare il contributo dei consulenti nominati dalle parti e porre il loro contributo a fondamento della sua decisione.

Modalità di assunzione: l'esame dei consulenti e dei periti si inserisce nel tradizionale **ordine di assunzione delle prove** previsto dall'art. 496 c.p.p. salvo particolari esigenze manifestate dalle parti per specifiche scelte strategiche.

**Art. 496 Ordine nell'assunzione delle prove**

*1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.*

*2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.*

All'esito dell'esame il Giudice, qualora ritenga necessario un **ulteriore approfondimento** tecnico-scientifico, potrà disporre una nuova perizia (art. 507 c.p.p.).

**Art. 507 Ammissione di nuove prove**

*1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.*

*1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.*

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

La dottrina e la giurisprudenza sono divise riguardo alla vigenza o meno **dell'obbligo di dire la verità** in capo al consulente tecnico di parte. Secondo parte della dottrina tale obbligo non sarebbe sussistente essendo egli chiamato a rispondere per fornire un'interpretazione tecnica sulla base di un mandato fiduciario. La giurisprudenza, tuttavia, non è di questo avviso e, difatti, richiede la lettura della formula di impegno all'inizio dell'esame. La sua posizione processuale, dunque, è totalmente parificata a quella di un testimone tanto che non può nemmeno assistere al resto dell'attività istruttoria dibattimentale. Occorre ovviamente intendersi: dire la verità significa esporre i dati di fatto per come rilevati o appresi, altro essendo la opinione

Il perito e il consulente tecnico saranno sottoposti, proprio come i testimoni, **all'esame incrociato** secondo la classica sequenza "esame-controesame-riesame" e saranno chiamati a riferire su fatti specifici.

L'ordine seguito varia in base alla parte che ha chiesto la citazione del consulente. Inizierà l'esame chi ha disposto la citazione in base a alla tabella sottostante. Di norma vengono sentiti prima i testimoni/consulenti del Pubblico Ministero, poi della Parte Civile ed infine alla difesa che ha sempre l'ultima parola.

	PM	PARTE CIVILE	DIFENSORE	PM/PC/DIF.
CTPM	Esame	Controesame	Controesame	Riesame
CT P.C.	Controesame	Esame	Controesame	Riesame
CT Difesa	Controesame	Controesame	Esame	Riesame

Secondo la dottrina **non** è, tuttavia, applicabile all'esame dei consulenti/periti l'istituto delle **contestazioni**. Spesso, infatti, gli elaborati redatti dai periti sono già parte integrante del fascicolo dibattimentale o comunque, se parte del fascicolo del Pubblico Ministero, possono essere acquisiti dal Giudice anche d'ufficio.

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**  
**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo**  
**2021**  
**DISPENSE**

**Avv. Fausto Moscatelli**

I consulenti ed i periti hanno facoltà **di consultare eventuali documenti** o note scritte senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice. Questo poiché periti e consulenti sono chiamati a riferire su **questioni tecniche spesso molto complesse** e dunque è necessario il maggior grado di precisione possibile.

**Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale.**

Sul punto si rinvia al Modulo 1.